

► Nuovo DPCM del 3/12/2020 - Regole per l'estero

Per facilità di consultazione riportiamo l'allegato 20 del DPCM, che illustra i vari elenchi dei paesi esteri.

ELENCO A:

non sono previste limitazioni **fino al 15/01/2021**.

ELENCO B:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, **senza obbligo di isolamento al rientro, fino al 9 dicembre**: vedasi elenco dei paesi dell'allegato a pag 2.

Dal 10 dicembre: i paesi che sono nell'elenco **passeranno all'elenco C**, mentre potranno essere definiti gli stati a basso rischio epidemiologico che rimarranno nell'elenco B, per i quali non saranno previste restrizioni; questo avverrà con **ordinanza del Ministero della Salute**.

ELENCO C:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. **Coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi** (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), **devono compilare un'autodichiarazione**, devono darne **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione** e devono **sottoporsi, nelle 48 ore antecedenti al rientro, ad un tampone molecolare o antigenico, che naturalmente dovrà risultare negativo**.

Per i rientri da **paesi che dal 10 dicembre saranno nell'elenco C**, nel periodo che va **dal 21/12/20 al 06/01/21, varrà applicata la quarantena di 14 giorni** a meno che non si ricada nelle eccezioni (es. lavoro, urgenza, salute..).

ELENCO D:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni**, compilare un'**autodichiarazione** e dare **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione**.

ELENCO E:

gli spostamenti per gli stati non citati nei precedenti elenchi sono consentiti solo in presenza di **precise motivazioni** (es. lavoro, salute, urgenza).

Non sono consentiti spostamenti per TURISMO.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni**, compilare un'**autodichiarazione** e dare **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione**.

ATTENZIONE: la rimozione delle limitazioni agli

spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora **porre dei limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri**, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

ECCEZIONI previste dal DPCM, che possono interessare le ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da paesi dell'elenco C) **NON SI APPLICA**:

- all'**equipaggio dei mezzi di trasporto**;
- al **personale viaggiante**;
- ai movimenti **da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A** dell'allegato 20;
- **agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza**, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- a **chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore** per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, **con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario**;
- ai **cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D** dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per **comprovati motivi di lavoro**, salvo che nei **quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C**;
- ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di **durata non superiore a 120 ore**;

Esistono altre eccezioni di nicchia, per i dettagli si rimanda al decreto.

L'elenco dei paesi suddivisi per categorie (allegato 20) è pubblicato alla pagina seguente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano

Elenco B

Fino al 9 dicembre 2020

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Fino al 9 dicembre 2020

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.